

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELL'ART.22 DELLA COSTITUZIONE O.I.L: SULLE MISURE PER DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE N:115/1960 SU: “ PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI”.

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Si conferma che le principali norme che disciplinano la protezione dei lavoratori dai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti sono individuate nel Decreto Legislativo n.230 del 17 marzo 1995, il quale recepisce le Direttive europee Euratom 80/836, 84/ 467, 89/618, 90/641 e 92/3.

Il suddetto decreto è stato successivamente aggiornato da diversi decreti di recepimento di direttive europee . In particolare, dai seguenti Decreti Legislativi:

- D.Lgs. 26 maggio 2000, n.187: attuazione della direttiva 97/43/Euratom riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 26 maggio 2000, n.241: attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 9 maggio 2001, n.257: disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per ciò che attiene all'esposizione a radiazioni ionizzanti della lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento la normativa di riferimento è il D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151: testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53.

L'art.8, comma1, del D.Lgs.n.151/2001 dispone che le lavoratrici durante la gravidanza non possano svolgere attività in zone classificate, né possano essere adibite ad attività lavorativa che potrebbe esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo di gravidanza.

Alle lavoratrici è fatto obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato (art.8, comma 2)

La norma vieta inoltre di adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione (art.8 comma 3).

L'Allegato A, lett.D) del D.Lgs.151/2001 (Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati ai sensi dell'articolo 7) riporta espressamente i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.

Riguardo alle normative intervenute dalla trasmissione dell'ultimo rapporto si segnala l'entrata in vigore del D.Lgs.52/2007 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane". Tale decreto, che ha istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori, si pone l'obiettivo del controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, per garantirne il controllo in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla fabbricazione allo smaltimento. Al fine di prevenire l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a radiazioni ionizzanti derivanti da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive, il decreto assoggetta ad autorizzazione preventiva ogni attività concernente le sorgenti di radiazioni ad alta attività ed armonizza i controlli esistenti nel territorio, stabilendo apposite prescrizioni che garantiscano che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo fino alla restituzione al fabbricante o al conferimento allo smaltimento definitivo.

Il D.Lgs. 52/200, inoltre, ha istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori.

I provvedimenti citati soddisfano i principi previsti dalla Convenzione n.115/1960 volti a garantire la protezione dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni.

DOMANDA DIRETTA

2. Punto IV del formulario di rapporto. Applicazione pratica

In relazione alla domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti sul punto in questione si riferisce quanto segue.

L'attività di vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti dei lavoratori è disciplinata dall'art.59 del D.Lgs.230/1995 smi che affida le funzioni ispettive oltre che all'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), al Ministero del Lavoro, che la esercita a mezzo degli Ispettori Provinciali del Lavoro, e agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio (Aziende Sanitarie Locali), solo nel caso di attività comportanti l'utilizzo di macchine radiogene.

La Legge 6 agosto 2008, n.133 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 21 agosto 2008, ha istituito l'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'ISPRA svolge le funzioni che erano proprie dell'APAT - Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (ex ANPA), dell'INFS - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dell'ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare, ora soppressi.

Non si è attualmente in grado di fornire dati statistici con riguardo al numero e al tipo di violazioni commesse nell'ambito di applicazione del D.Lgs.230/95 smi. Tuttavia, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, che coordina l'attività di vigilanza svolta sul territorio dagli Ispettori del Lavoro, ha comunicato che a partire dal corrente anno è stato predisposto un modello per la raccolta dei dati relativi alle ispezioni effettuate sull'applicazione del D.Lgs.230/1995 smi, sia nel campo industriale , sia nel campo sanitario. Nella misura in cui saranno resi disponibili si provvederà a trasmettere i dati richiesti con i prossimi Rapporti.

Il presente Rapporto è stato trasmesso alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, art.7, art.8 e Allegato A, lett.D);
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.52 – “Attuazione della Direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.230 e smi, art.59;
- Legge 6 agosto 2008, n.133, art.28.